



**COMUNE DI LATRONICO**  
PROVINCIA DI POTENZA

**SERVIZIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA  
COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

1

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 04.12.2013

## **INDICE SISTEMATICO**

### **TITOLO I - IMPOSTA DI PUBBLICITA'**

#### **CAPO I - NORME GENERALI**

- Art. 1 - regolamento: oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 - classificazione del comune

#### **CAPO II - IMPOSTA DI PUBBLICITA'**

- Art. 3 - oggetto dell'imposta
- Art. 4 - soggetto passivo dell' imposta
- Art. 5 - modalita' di effettuazione
- Art. 6 - pubblicita' effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 7 - pubblicita' itinerante su veicoli
- Art. 8 - limitazioni e divieti
- Art. 9 - funzionario responsabile

#### **CAPO III - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO**

- Art. 10 - tariffe d'imposta
- Art. 11 - modalita' di applicazione dell'imposta
- Art. 12 - dichiarazione di pubblicita'
- Art. 13 - riduzioni dell'imposta
- Art. 14 - esenzioni
- Art. 15 - pagamento dell'imposta
- Art. 16 - accertamento d'ufficio - rettifica - riscossione coattiva
- Art. 17 - procedimento esecutivo
- Art. 18 - rimborsi

## **TITOLO II -PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **CAPO I - NORME GENERALI**

- Art. 19 - Oggetto del Regolamento

#### **CAPO II - PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Art. 20 - Gestione del servizio

- Art. 21 - Funzionario responsabile
- Art. 22 - Soggetto passivo
- Art. 23 - Definizione e finalità del servizio

### **CAPO III - SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE**

- Art. 24 - Superfici degli spazi
- Art. 25 - Ripartizione della superficie e degli impianti
- Art. 26 - Spazi privati per le affissioni dirette
- Art. 27 - Autorizzazione per le affissioni dirette
- Art. 28 - Rimborso spese

### **CAPO IV - MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI**

- Art. 29- Modalità per le pubbliche affissioni Art. 30 - Rimozione affissioni abusive Art.13 Art. 31- Consegna del materiale da affiggere Art. 32 - Annullamento della commissione

### **CAPO V - APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI AFFISSIONE**

- Art. 33 - Tariffe
- Art. 34 - Riduzioni del diritto
- Art. 35 - Esenzioni dal diritto

### **CAPO VI - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO**

- Art. 36 - Pagamento del diritto - Recupero somme
- Art. 37 - Importi minimi per versamenti e rimborsi
- Ar. 38 - Gestione contabile delle somme riscosse

### **CAPO VII - CONTENZIOSO**

- Art. 39 – Conferimento poteri di accertamento
- Art. 40 - Sanzioni

### **CAPO VIII- NORME FINALI**

- Art. 41 - Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 42 - Pubblicità del Regolamento
- Art. 43 - Rinvio dinamico

## TITOLO I - IMPOSTA DI PUBBLICITA'

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 - REGOLAMENTO: OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Latronico sono soggette rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto, così come disposto dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, successive modifiche ed integrazioni, oltreché dalle norme del presente Regolamento.

#### ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93, il Comune di Latronico è da considerarsi appartenente alla classe V, in base alla popolazione residente al 2012 (n. 4.730 ).

### CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

#### ART. 3 - OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 507/93, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, intendendosi per "attività economica", lo scambio di beni, la fornitura di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

#### ART. 4 - SOGGETTO PASSIVO DELL' IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 507/93, soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi, oggetto della pubblicità.

3. Per i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93 non trova applicazione l'imposta comunale sulla pubblicità.

#### ART. 5 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE

1. Nel territorio del Comune di Latronico, la diffusione di messaggi pubblicitari, può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità, definiti ed individuati dal Comune medesimo.

## ART. 6 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale, dati in godimento dal Comune, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni d'affitto o di concessione, nonché della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

## ART. 7 – PUBBLICITA' ITINERANTE SU VEICOLI

1. Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, deve essere svolta, secondo quanto prescritto dal CdS e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del CdS, e comunque mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.
2. In prossimità o in vista o lungo strade ad elevata percorrenza dalle 7.30 alle 21.30 di ogni giorno è vietata la sosta, anche nelle aree a ciò destinate, dei veicoli indicati al precedente comma 1.
3. La sosta dei veicoli indicati al precedente comma 1 è sempre vietata vicino od in prossimità di centri commerciali, artigianali od industriali, di impianti sportivi nonché delle intersezioni stradali od impianti semaforici.
4. All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi farà seguito la immediata rimozione del veicolo oppure la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.
5. La pubblicità itinerante sui veicoli è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

## ART. 8 - LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Su tutto il territorio comunale è vietato:

- a) il lancio, comunque effettuato, di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario;
- b) la pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti sui pali della pubblica illuminazione, sulla segnaletica stradale, sugli alberi, nonché sui muri o qualsiasi altro posto o struttura fuori degli appositi spazi;
- c) la distribuzione di volantini, deplianti, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale cartaceo e/o pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci, negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza e/o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
- d) la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di incroci;
- e) di esercitare la pubblicità sonora sia in forma ambulante che da postazioni fisse, senza la prescritta autorizzazione;

2. Il Sindaco potrà concedere deroghe agli accennati divieti e limitazioni, in caso di richiesta da parte di Enti Pubblici ed Organizzazioni, per motivi straordinari ed eccezionali di pubblico interesse.

3. La distribuzione dei volantini pubblicitari deve essere sempre preceduta dal pagamento degli importi previsti per ogni persona addetta alla distribuzione con presentazione della ricevuta di pagamento all'ufficio competente.

## ART. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 507/93 e nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il suo nominativo sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al Concessionario.

### CAPO III

#### APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

##### ART. 10 - TARIFFE D'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, sono disciplinate dal D.Lgs. 507/93, dal presente Regolamento e riscosse in base alle tariffe deliberate dalla giunta municipale.

2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate dalla G.M. entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo. Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

3. Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

##### ART. 11 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, fermo restando la applicazione dell'imposta minima dovuta, per le pubblicità rivolte all'interno di impianti sportivi.

3. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

##### ART. 12 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA'

1. I soggetti passivi di cui all'art. 4 del presente Regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune, che verrà messo a disposizione degli interessati. Ai fini di evitare ogni forma di abusivismo nell'installazione di mezzi pubblicitari è fatto obbligo, ai soggetti, passivi di allegare alla suddetta dichiarazione copia del provvedimento autorizzatorio all'installazione rilasciato dagli organi competenti, anche non comunali, nel rispetto della normativa vigente. Il funzionario responsabile di cui all'art. 9 del presente Regolamento, provvede a comunicare all'organo preposto al rilascio dell'autorizzazione, la mancata visione del provvedimento autorizzatorio contestuale alla dichiarazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

g) le insegne, e targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

i) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 mq.;

l) l'imposta non è dovuta altresì per le indicazioni sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto anche per conto terzi limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;

m) la pubblicità effettuata dai soggetti di cui all'art. 20, che effettuano l'affissione diretta negli spazi previsti dai successivi artt. 25 e 26 del presente Regolamento.

#### ART. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario, nei tempi indicati dall'art. 8 del D.Lgs. 507/1993.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dal presente Regolamento per quanto riguarda la pubblicità. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, previa richiesta del contribuente, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,00.

3. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, si usa l'apposito bollettino di conto corrente predisposto con decreto ministeriale.

Il Comune autorizza il pagamento per cassa per le sole affissioni e per la pubblicità temporanea nonché il pagamento on line.

#### ART. 16 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RETTIFICA - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o accertamento d'ufficio notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui deve essere effettuato il pagamento e l'organo a cui proporre l'eventuale ricorso.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile.

#### ART. 17 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. L'ingiunzione fiscale deve essere notificata entro il terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato.

#### ART. 18 - RIMBORSI

1. Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nel rispetto del tasso di interesse legale.

3. L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono effettuati versamenti o rimborsi è di euro uno.

4. Gli importi sono in ogni caso arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore.

5. I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito con quelle eventualmente a debito soltanto se riguardano la stessa imposta e lo stesso anno di competenza, su richiesta.

### TITOLO 2 – PUBBLICHE AFFISSIONI

#### CAPO I

##### ART.19 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, così come previsto dall'art.3, comma 1, di detto D.Lgs.
2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà oggetto di apposito Regolamento.

#### CAPO II

##### ART. 20 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni potrà essere gestito:
  - in forma diretta
  - da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art 52 comma 5 lett b) del D. Lgs 15/12/1997 n. 446
1. La forma di gestione è determinata e scelta dal Consiglio Comunale quale atto di indirizzo.

#### ART. 21 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

#### ART.22 - SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

#### ART. 23 - DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità di rilevanza istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

### CAPO III - SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

#### ART.24 - SUPERFICIE DEGLI SPAZI

- 1.La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene effettuata attraverso l'utilizzo di metri quadrati 14 (quattordici) per ogni mille abitanti.
- 2.La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la localizzazione di ciascun impianto.

#### ART.25 - RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 24, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
  - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque di rilevanza economica ... 60%;
  - b) alle affissioni di natura commerciale ... 38%;
  - c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette ....2% (annunci funebri);
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### ART. 26 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12 del D.lgs 15 novembre 1993 n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

#### ART. 27 - AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta, di cui al precedente articolo, è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati e nel rispetto delle norme del CdS e del Regolamento di attuazione ed esecuzione del CdS.
2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 4 copie:
  - a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
  - b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
  - c) planimetria della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
  - d) disegno dell'impianto.
3. L'autorizzazione, accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali dei Regolamenti edilizio e polizia urbana, sarà rilasciata dal responsabile del settore tecnico;
4. Ai sensi dell'art 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2, è fissato in trenta giorni. Qualora vengano richiesti, da parte dell'ufficio, chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di altri trenta giorni.

#### Art. 28 - RIMBORSO SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione, di cui al precedente articolo 10, dovrà essere allegata la quietanza della tesoreria comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese per diritti di istruttoria, compresi i sopralluoghi e il costo stampati, che sarà quantificato dalla Giunta Municipale.

### CAPO IV - MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

#### ART. 29 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotato in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato da avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni, richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di lire 50.000 (euro 25,82) per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4, dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso, fuori dagli spazi stabiliti, sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

#### ART.30 - RIMOZIONE AFFISSIONI ABUSIVE

1. Ai sensi del comma 157 art.1 della Legge n. 296/2006 gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi abusivamente sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.  
Se l'affissione abusiva riguarda i manifesti elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, le spese sostenute per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico dell'esecutore materiale, e in solido, anche del committente responsabile, ai sensi dell'art.15 comma 3 della L. n.515/1993.
2. A tal fine, la quantificazione delle spese di rimozione può essere effettuata in modo forfettario e standardizzato sulla base dei costi fissi mediamente occorrenti per la defissione o per la copertura delle affissioni abusive, tenuto conto del numero di manifesti affissi.
3. Il provvedimento di addebito inerente gli oneri di rimozione è emesso dal Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, dal relativo Concessionario del Servizio delle Pubbliche Affissioni che abbia curato la defissione o la copertura dei manifesti abusivi.

#### ART. 31 - CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

#### ART. 32 - ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 12, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 12.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 12, dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.
6. Decorsi i sessanta giorni, il materiale sarà inviato alla segreteria comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

## **CAPO V - APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI AFFISSIONE**

### **ART.33 - TARIFFE**

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.lgs 15 novembre 1993 n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni di cui agli artt. 19, 20 e 21 del richiamato Decreto Legislativo.

### **ART. 34 RIDUZIONI DEL DIRITTO**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art 14;
  - b) per i manifesti dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

### **ART. 35 - ESENZIONI DAL DIRITTO**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali e amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## **CAPO VI - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO**

### **ART. 36 -PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art 9 D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507.
2. Per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs n. 507/1993.

#### ART. 37 - IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art.1 comma 168 della Legge n.296/2006, si stabiliscono i seguenti importi minimi fino a concorrenza dei quali il versamento dei diritti sulle pubbliche affissioni non sono dovuti o il rimborso non è effettuato:
  1. importo minimo pari a € 2,50 a titolo di diritti, per ciascuna annualità;
  2. importo minimo pari a € 5,00, comprensivo di diritti, sanzioni ed interessi, per ciascun provvedimento di accertamento d'ufficio o in rettifica;
  3. importo minimo pari a € 10,00, complessivamente dovuto a titolo di diritti, sanzioni ed interessi, al di sotto del quale non si fa luogo alla riscossione coattiva.

#### ART. 38 -GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art 9 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507.

Il dirigente funzionario è personalmente responsabile del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel presente regolamento.

### CAPO VII – CONTENZIOSO

#### ART.39 - CONFERIMENTO POTERI DI ACCERTAMENTO

1. Il contenzioso è disciplinato dal D, Lgs 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi del comma 179 art.1 della Legge n. 296/2006, il Comune, con provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio Tributi, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle entrate di cui al Servizio delle Pubbliche Affissioni e per quelle che si verificano sul proprio territorio inerenti il fenomeno delle affissioni abusive, a dipendenti dell'Ente stesso o, in caso di affidamento in concessione del servizio, a dipendenti dei soggetti affidatari.
3. La nomina può essere effettuata nei confronti dei soggetti che possiedano i requisiti previsti ai commi 181 e 182 dell'art.1 della Legge n.296/2006.

#### ART.40 - SANZIONI

1. Per la determinazione delle sanzioni relative alle entrate tributarie, si applicano le disposizioni contenute nei D.Lgs nn. 471-472-473 del 18 dicembre 1997, modificate ed integrate dal D.Lgs n. 203/98.
2. Le sanzioni sono graduate ai sensi dell'art 23 del D.Lgs n. 507/1993, modificato dall'art 12 D.Lgs n. 473 del 18 dicembre 1997 e della relativa deliberazione.
3. Per le violazioni delle norme legislative e regolamentari, relative al servizio delle pubbliche affissioni, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 24 del D.Lgs n. 507/1993, modificato dall'art 12 del D.Lgs n. 473/97 e dall'art 4 comma 3 del D.Lgs n. 203/98.
4. La sanzione, in assenza del trasgressore, viene estesa, quale obbligato in solido, a chi beneficia del messaggio pubblicitario.

